Gli argomenti su cui questa parte basa la sua tesi secondo cui la sentenza impugnata ha violato per indebita applicazione l'art. 8, n. 1, lett. b) sono i seguenti:

— la sentenza impugnata non ha esaminato i segni in conflitto in base al criterio della «valutazione globale» e della «impressione complessiva», ma secondo una visione separata e successiva e, pertanto «analitica» degli elementi integranti dei marchi composti in conflitto incorrendo per questo in una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e della giurisprudenza comunitaria che ne fornisce un'interpretazione;

la sentenza impugnata non ha fatto quello che era tenuta a fare in primo luogo, ossia esaminare i marchi nell'ottica del criterio della «valutazione globale» e della «impressione complessiva» che producevano i marchi in conflitto. Lungi dall'operare in questo modo, la sentenza impugnata ha seguito, fin dall'inizio, un metodo analitico ed ha proceduto all'esame separato e successivo degli elementi figurativi, da un lato (punti 75-87, entrambi inclusi), e denominativi, dall'altro (punti 88-93), attribuendo un peso decisivo agli elementi figurativi e negando la minima rilevanza agli elementi denominativi. È certo che la sentenza impugnata arriva a citare il criterio della valutazione globale e dell'impressione complessiva (punto 99), però non basta citare e ripetere un criterio giurispridenziale per operare con cognizione di causa, ma occorre seguirlo e applicarlo correttamente al caso di specie. E non è questo che ha fatto la sentenza impugnata. Infatti, nel valutare il fattore della somiglianza dei segni in conflitto, la sentenza impugnata non ha applicato come criterio primario e principale quello della valutazione globale e dell'impressione complessiva, ma ha seguito un criterio analitico, procedendo, in primo luogo, ad una scomposizione dei marchi nei loro elementi figurativi e denominativi, e successivamente ad una valutazione separata, in primo luogo, degli elementi figurativi dei marchi in conflitto; e successivamente dell'elemento denominativo LA ESPAÑOLA omettendo qualsiasi riferimento all'altro elemento denominativo dei marchi fatti valere, il nome CARBONELL;

D'altra parte la sentenza impugnata ha violato anche l'art. 8, n. 1, lett. b) perché ha omesso di valutare due fattori pertinenti nella fattispecie, come quello della coesistenza anteriore per lungo tempo e quello della notorietà, che erano altamente rilevanti per valutare il rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto LA ESPAÑOLA n. 236588 e i marchi spagnoli anteriori fatti valere CARBONELL.

 La percezione del consumatore medio spagnolo di olio di oliva e il presunto rischio di confusione dei marchi in conflitto.

La sentenza impugnata, benché alluda al profilo del consumatore medio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, non utilizza questo prototipo di consumatore ma configura il profilo del consumatore medio spagnolo di olio di oliva come un consumatore che sta più vicino al prototipo del consumatore medio al quale faceva ricorso la giurisprudenza tedesca: un «consumatore negligente e irriflessivo» piuttosto che al prototipo di consumatore europeo scelto dalla giurisprudenza comunitaria un «consumatore normalmente

informato e ragionevolmente attento e avveduto» (sentenze LLOYD, punto 26 e PICASSO, punto 38). Oltre a questo grave errore la sentenza impugnata ne commette un altro non meno rilevante che è «prendere in considerazione il grado di attenzione più leggero» che il pubblico può prestare ai marchi dell'olio d'oliva, invece di prendere in considerazione il grado di attenzione che normalmente presta il consumatore medio spagnolo di olio di oliva normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

(1) GU 194, L 11, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 novembre 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/ Belgische Staat

(Causa C-499/07)

(2008/C 22/54)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE (1), concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e segnatamente il suo art. 4, n. 1, debba essere interpretata nel senso che essa osta al fatto che uno Stato membro applichi l'esenzione degli utili distribuiti ad una società di questo Stato membro dalla società figlia con sede in un altro Stato membro, in occasione diversa dalla liquidazione di quest'ultima, includendo in prima istanza nella base imponibile tutti gli utili distribuiti per poi dedurli sino alla concorrenza del 95 % da detta base imponibile, ma limitando siffatta deduzione all'importo degli utili del periodo d'imposta in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili (previa deduzione di determinati elementi elencati dalla legge) (art. 205 par. 2 WIB Wetboek Inkomstenbelastingen, Codice belga delle imposte sul reddito del 1992, in combinato disposto con l'art. 77 KB/WIB, regio decreto di attuazione del WIB 1992), di modo che, se gli utili del periodo d'imposta sono inferiori all'importo dei menzionati utili distribuiti, non si produce una perdita trasferibile.

2) In caso di risposta affermativa, se la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e segnatamente il suo art. 4, n. 1, primo trattino, debba essere interpretata nel senso che essa obbliga detto Stato membro a considerare integralmente deducibile la distribuzione degli utili, che una società di questo Stato membro riceve dalla società figlia con sede in un altro Stato membro, dall'importo degli utili del periodo d'imposta e a considerare la perdita che ne deriva trasferibile ad un altro periodo d'imposta.

ΙT

- 3) Se, nel caso in cui la detta direttiva 90/435/CEE debba essere interpretata nel senso che il regime belga è in contrasto con il suo art. 4, n. 1, primo trattino, per utili distribuiti alla società madre belga da una società affiliata con sede nell'UE, si debba dichiarare che la citata disposizione della direttiva osta anche all'applicazione del regime belga vertente sugli utili distribuiti ad una società madre belga da una società figlia belga allorché, come nella fattispecie in esame, il legislatore belga in sede di trasposizione della direttiva in diritto belga, ha deciso di trattare situazioni puramente interne allo stesso modo delle situazioni disciplinate dalla direttiva ed ha pertanto adattato la normativa belga alla direttiva anche per situazioni puramente interne.
- 4) Se l'art. 43 del Trattato CE osti ad un regime normativo di uno Stato membro ai sensi del quale, per le imposizioni a cui è assoggettato il reddito societario, l'esenzione applicabile agli utili distribuiti ad una società in un esercizio fiscale dalla sua società affiliata, avente sede in un altro Stato membro, viene limitata nel primo Stato membro sino alla concorrenza dell'importo degli utili realizzati nell'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili (previa deduzione di determinati elementi elencati dalla legge), mentre sarebbe possibile un'esenzione totale per gli utili distribuiti ove siffatta società avesse istituito una sede stabile nell'altro Stato membro.

(1) GU L 225, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sad Administracyjny (Polonia) il 31 luglio 2007 — K-1 Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-502/07)

(2008/C 22/55)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: K-1 Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 2, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE (1) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari in combinato disposto con l'art. 10, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (2), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme escluda la possibilità di imporre un obbligo al soggetto passivo dell'imposta sulle merci e sui servizi di pagare il debito d'imposta supplementare di cui all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sulle merci e sui servizi (omissis) qualora sia accertato che il soggetto passivo dell'imposta sulle merci e sui servizi ha indicato nella dichiarazione presentata al fisco un importo del rimborso della differenza fiscale o del rimborso dell'imposta a monte superiore all'importo dovuto;
- 1) se le «misure particolari» ai sensi dell'art. 27, n. 1 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme possano, in considerazione del loro carattere e delle loro finalità, consistere nella possibilità di imporre al soggetto passivo un debito d'imposta supplementare, fissato con decisione di un'autorità tributaria, qualora si constati il fatto obiettivo della dichiarazione da parte del soggetto passivo di un importo troppo basso del debito stesso o un importo troppo elevato del rimborso della differenza fiscale o un importo troppo elevato del rimborso dell'imposta a monte.
- 2) Se la facoltà prevista all'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme includa il diritto di introdurre il debito d'imposta supplementare previsto all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi. (omissis)

⁽¹⁾ GU 71, pagg. 1301-1303. (2) GU L 145, pagg. 1-40.